

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 973

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAPENNA, BORIN, CENGARLE, NATALI, FRACASSI, GASPARI, AZIMONTI,  
SORGI, MERENDA, CAIAZZA, MAROTTA MICHELE, BIANCHI GERARDO,  
ISGRÒ, SAMMARTINO, GITTI, BARTOLE**

*Presentata il 17 marzo 1959*

Estensione ai candidati del concorso per titoli ed esami a 400 posti di direttore didattico governativo in prova, bandito con decreto ministeriale 1° ottobre 1955, dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 225

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto ministeriale 1° ottobre 1955 venne bandito un concorso per titoli ed esami a 400 posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo B, grado VIII).

Le prove da sostenere erano tre: due scritte e una orale.

Alle prove scritte parteciparono 3.800 candidati, dei quali solo 169 ottennero la media di 7 decimi e furono ammessi a sostenere l'esame orale; mentre circa altri 300 candidati, pur avendo ottenuto la sufficienza di 6 decimi, non furono ammessi.

Se si considera:

a) che, sia il decreto-legge n. 373 del 21 aprile 1947 sia il successivo n. 830 del luglio 1948 — dai quali ebbero origine i vari concorsi per insegnanti elementari, professori, direttori e direttrici di scuole di avviamento — si ispirano al criterio di ammettere in ruolo i candidati che abbiano riportato il punteggio di 6 decimi;

b) che il provvedimento legislativo approvato dal Parlamento con legge n. 225, del 13 marzo 1958, ha creato in questa materia un precedente, ammettendo all'esame orale i candidati del concorso denominato A-2, bandito con decreto-legge 21 aprile 1947, anche se non avevano raggiunto i 7 decimi nelle prove scritte;

c) che il risultato del concorso frustra in massima parte il mandato affidato dall'Amministrazione alla Commissione esaminatrice, togliendo la possibilità di partecipare alla prova a circa 300 candidati, che hanno dimostrato di possedere pure una seria preparazione, avendo raggiunta una votazione non inferiore a 6 decimi nelle due prove scritte, e quindi lasciando scoperti più della metà dei posti messi a concorso;

d) che le disposizioni generali del nuovo stato giuridico (in via di approvazione) prevedono l'ammissione alle prove orali con una votazione non inferiore ai 6 decimi;

d) che tale disposizione è già in vigore per i concorsi a cattedre di scuole elementari e medie;

considerato altresì che l'ammissione alla prova orale, mentre consente una più obiettiva e completa valutazione di candidati che hanno riportato la sufficienza nelle prove scritte, consente ma non impegna alla copertura totale dei 400 posti messi a concorso, qualora l'esame orale non dia esito positivo;

i sottoscritti ritengono giusto presentare la proposta di legge che ristabilirebbe un certo equilibrio tra i candidati dei diversi concorsi direttivi, tendendo ad un unico criterio di valutazione oggettiva.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

I candidati al concorso per esami e per titoli a 400 posti di direttore didattico governativo, bandito con decreto ministeriale 1° ottobre 1955, che abbiano riportato nelle prove scritte d'esame una valutazione con non meno di 6 decimi in ciascuna prova, sono ammessi a sostenere gli esami orali, in analogia a quanto disposto con l'articolo 1 della legge 13 marzo 1958 n. 225.

### ART. 2.

I candidati che avranno superato le prove d'esame saranno iscritti, entro i limiti dei posti rimasti vacanti, in una graduatoria di merito in aggiunta alla graduatoria generale del concorso stesso.